

REGOLAMENTO D'ESAME

concernente

l' esame professionale di capo montatrice di ventilazione / capo montatore di ventilazione¹

del 11 AGO 2014

(modulare, con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame professionale è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa o che comporta un elevato grado di responsabilità quale capo montatore di ventilazione.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I capi montatori di ventilazione sono gli specialisti della preparazione del lavoro, dello svolgimento del montaggio e della messa in funzione di impianti di ventilazione grandi e complessi (p.es. nei centri commerciali, negli immobili commerciali e industriali ecc.). Essi realizzano progetti di costruzione secondo le direttive legali, normative e contrattuali in vigore (p.es. legge sul lavoro, CFSL, direttive SITC, norme SIA ecc.). Essi organizzano l'infrastruttura di montaggio in officina e sul cantiere. Essi garantiscono una gestione delle risorse rigorosa e rispettosa dell'ambiente.

I capi montatori di ventilazione sono responsabili della conduzione del personale di montaggio, sia sul piano tecnico sia sul piano delle risorse umane. Inoltre, essi assistono gli apprendisti del ramo e provvedono alla loro formazione. Rientra nella loro sfera di competenza anche la responsabilità per la formazione continua del personale di montaggio.

I capi montatori di ventilazione forniscono le loro prestazioni in seno a una rete che riunisce i vari gruppi d'interesse, quali committenti, direzioni dei lavori, architetti, artigiani, subappaltatori e fornitori. Inoltre, essi possiedono conoscenze di base di altre professioni, quali riscaldamento, impianti sanitari, elettrotecnica e refrigerazione, garantendo in questo modo un coordinamento senza problemi sul cantiere.

¹ Per semplificare la lettura, il presente regolamento utilizza la forma maschile quale forma generica per riferirsi a entrambi i sessi.

1.22 Principali competenze operative professionali

I capi montatori di ventilazione:

- preparano e dirigono il montaggio di impianti di ventilazione di ogni dimensione, eseguono gli ordini e gestiscono le risorse in modo responsabile;
- coordinano l'esecuzione di ordini tra l'architetto, il committente e il progettista di ventilazione;
- conducono, grazie alle loro competenze tecniche e sociali, le squadre e i gruppi di lavoro con successo e in modo mirato;
- sono in grado di mettere in funzione gli impianti tecnici degli edifici nel campo della ventilazione;
- conoscono le esigenze per una realizzazione ottimale della tecnica di ventilazione per quanto attiene l'ottimizzazione energetica nell'ambito del trattamento e della distribuzione dell'aria. Essi sono pertanto gli interlocutori ideali per clienti, interessati e collaboratori.

1.23 Esercizio della professione

I capi montatori di ventilazione fanno parte dei quadri medi sui cantieri e nelle officine. Essi si perfezionano costantemente per quanto attiene le nuove tecnologie e, grazie alle loro capacità, sviluppano soluzioni individuali per i loro clienti.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

I capi montatori di ventilazione garantiscono l'infrastruttura di trasporto per l'aria indispensabile alla vita, che contribuisce alla salute, al benessere e alla sicurezza degli utenti degli edifici. Essi costituiscono un anello importante della catena di valore aggiunto dell'industria delle installazioni. Le loro attività influenzano lo sviluppo sostenibile e congiungono aspetti economici, sociali ed ecologici. Nell'ambito del processo di costruzione, i capi montatori di ventilazione si impegnano per una costruzione sana ed ecologica, come pure per uno smantellamento compatibile con l'ambiente. Essi forniscono un contributo essenziale all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e alla realizzazione della visione di una società efficiente in termini energetici (società da 2000 watt).

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ). La commissione GQ è composta da sette a undici membri e nominata dal Comitato centrale per un periodo di quattro anni. La/il presidente è eletta/o dall'assemblea dei delegati, i membri sono eletti dal Comitato centrale di suissetec. Si terrà conto di un'adeguata rappresentanza dei rami e delle regioni linguistiche.

2.12 La commissione GQ, inoltre, si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana la guida inerente al presente regolamento d'esame e l'aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento e al computo di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi a un segretariato.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- l'ufficio d'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)².

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso dell'attestato federale di capacità di costruttore di impianti di ventilazione e può attestare un'esperienza professionale di almeno 2 anni nel ramo della ventilazione dopo aver concluso la formazione di base;
oppure
è in possesso dell'attestato federale di capacità in una professione tecnica dell'artigianato³ e può attestare un'esperienza professionale di almeno 4 anni nel ramo della ventilazione dopo aver concluso la formazione di base;
- b) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- c) dispone di una qualifica pedagogico-professionale conformemente all'articolo 44 capoverso 1 lettera c OFPr.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- 22.13 Terminologia 1
- 22.23 MCR 1 (misurare/comandare/regolare)
- 22.26 Calcolo professionale
- 23.13 Disegno professionale
- 40.13 Basi giuridiche
- 41.81 Calcolo del prezzo ventilazione
- 44.14 Gestione di una squadra
- 44.15 Conduzione del personale
- 44.16 Sicurezza sul lavoro
- 70.17 Basi della gestione del progetto
- 81.11 Esecuzione di ordini del ramo ventilazione
- 82.13 Tecnica di ventilazione e di montaggio
- 82.14 Norme e direttive del ramo ventilazione
- 82.15 Basi della tecnica di ventilazione
- 82.16 Riscaldamento / climatizzazione / impianti sanitari / elettrotecnica
- 83.11 Messa in funzione / esercizio / manutenzione nel ramo ventilazione

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nelle descrizioni dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). La descrizione dei moduli è riportata nella guida.

² La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

³ Le professioni tecniche dell'artigianato sono descritte nella guida.

In tutti i moduli secondo il punto 3.32 deve essere stata ottenuta almeno la nota 4. A tale riguardo si applica la disposizione seguente: al massimo in un modulo la nota può essere inferiore a 4.0, tuttavia in nessun caso inferiore a 3.0.

- 3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale vengono riscossi separatamente. Queste spese sono a carico di suissetec.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione; altrimenti, l'esame ha luogo almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi 14 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 8 settimane dall'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Studio di un caso pratico	scritto	4 h	doppia
2 Colloquio professionale	orale	0.75 h	semplice
Totale		4.75 h	

L'esame finale verte sulla verifica dell'applicazione interdisciplinare di singoli elementi dei certificati di fine modulo comprovati.

Studio di un caso pratico

Con il superamento dello studio di un caso pratico, il candidato dimostra di essere in grado di riconoscere problematiche complesse del suo ambiente professionale, di analizzarle e di sviluppare soluzioni orientate alla pratica. Lo studio di un caso pratico consiste in svariati compiti scritti.

Colloquio professionale

Durante il colloquio professionale, il candidato risponde a domande concernenti lo studio del caso pratico. Egli espone in particolare ai periti quale ragionamento ha seguito per giungere ai risultati e quali sono state le sue riflessioni.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nella guida inerente al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nella guida inerente al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lettera a).

5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principale dell'esame.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva dell'esame finale è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale è superato se la nota complessiva è di almeno 4.0.

6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risultano almeno:

- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza;
- b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.52 Deve essere ripetuto ogni volta l'intero esame finale.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Capo montatrice di ventilazione / Capo montatore di ventilazione con attestato professionale federale**
- **Contremaître en ventilation avec brevet fédéral**
- **Chefmonteurin Lüftung / Chefmonteur Lüftung mit eidgenössischem Fachausweis**

Per la versione inglese si consiglia la formula: **Chief Ventilation Engineer with Federal Diploma of Professional Education and Training.**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 Il Comitato centrale di suissetec fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2 suissetec si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame, la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base, la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

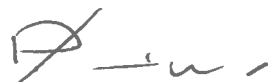
10 EMANAZIONE

Zurigo, 22/7/2014

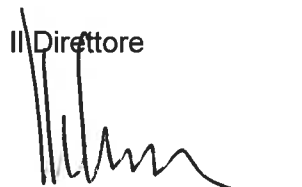
Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)

Il Presidente centrale

Il Direttore



Peter Schilliger



Hans-Peter Kaufmann

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 11.08.2014

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore